

24.07.2023

**LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEL RUP.
LE POLIZZE COLPA GRAVE**

RELATORE: AVV. MARIA SASSO

**ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali**

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



IL RESPONSABILE DI PROGETTO NEL NUOVO CODICE

COSA CAMBIA CON IL NUOVO CODICE?

NEW

Il RUP entra al comma 1 dell'articolo 15 del Nuovo Codice con il diverso titolo di "Responsabile Unico del Progetto".

Nella relazione illustrativa elaborata dal Consiglio di Stato del 7 dicembre 2022, viene osservato che il RUP viene inteso come "un responsabile "di progetto" (o di "intervento") e non di "procedimento" (definizione forse viziata dal riferimento alla legge n. 241 del 1990, che non appare pienamente conferente): infatti, si tratta del responsabile di una serie di "fasi" preordinate alla realizzazione di un "progetto", o un "intervento pubblico" (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un "responsabile di fase", a sostegno dell'attività del RUP)"

**TRATTASI DI UNA MODIFICA SOSTANZIALE
NONCHÉ COERENTE CON IL PRINCIPIO DI RISULTATO PERCHÉ
EVIDENZA CHE LO SCOPO È IL PROGETTO!.**

COSA CAMBIA CON IL NUOVO CODICE?




Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di

PROGRAMMAZIONE

PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO

ESECUZIONE



di ciascuna procedura soggetta al codice.

Anche nei casi in cui vi è un riparto di competenze perché le procedure vengono svolte ricorrendo a centrali di committenza, ad aggregazioni di stazioni appaltanti o ad altre stazioni appaltanti qualificate comunque non vi è deroga al principio generale secondo cui ogni s.a. individua un responsabile unico del progetto procedura.

NOMINA

Si conferma che il RUP è nominato dal responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa, con la soppressione, tuttavia, dell'inciso "che deve essere di livello apicale" in quanto tautologico.

È stata altresì soppressa, in quanto causa di controversie sui riparti di competenze interne alle amministrazioni, la previsione contenuta nel codice attuale secondo cui "laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio".

Sempre il comma 2 contempla un "meccanismo di chiusura" che assicura sempre l'individuazione del RUP, attraverso la previsione secondo cui, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa.

Resta ferma la previsione secondo la quale l'ufficio di RUP è **obbligatorio** e non può essere rifiutato

Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente

IL PRINCIPIO DELLA «RESPONSABILITÀ DI FASE»

ART 15 COMMA 4

Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare **modelli organizzativi**, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai vari responsabili di i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi”.

IL PRINCIPIO DELLA «RESPONSABILITÀ DI FASE»

Non si tratta di un procedimento unitario articolato in più sub-procedimenti, eventualmente di competenza di diversi uffici.

Nel caso dei contratti disciplinati dal codice, si tratta di procedimenti diversi, ciascuno dei quali destinato a sfociare nell'adozione di un provvedimento o atto autonomo.

Il codice dei contratti fa riferimento al responsabile unico del progetto come persona fisica e non come un ufficio.

Quindi, ulteriore elemento di differenziazione sta nel fatto che mentre la L. n. 241 del 1990 disciplina il responsabile del procedimento nella duplice accezione di unità organizzativa (disciplinata dall'art. 4) e di persona fisica che nell'ambito dell'unità organizzativa è poi individuato come responsabile del procedimento (art. 5), il codice **disciplina il responsabile del progetto inteso come persona fisica e non come ufficio**

Di qui la previsione nell'allegato:

- dei requisiti di professionalità e competenza richiesti al funzionario affinché possa essere nominato responsabile unico del progetto;
- di una esemplificazione dei delicati compiti di coordinamento e di impulso svolti da una persona fisica dotata di adeguati titoli di studio e competenze professionali;
- dei poteri decisionali del RUP nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico.

CARATTERISTICHE DEL RUP

ART. 15 COMMA 2

il RUP è nominato

- tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato;
- preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa;
- in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2;
- di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

ALLEGATO I.2

- 1) Il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale;
- 2) Deve trattarsi di un soggetto non condannato per i delitti contro la P.A. (Capo I Titolo II c.p.);
- 3) Per lavori e servizi attinenti a ingegneria e architettura il RUP deve essere un tecnico.
- Se non presente tale figura, riveste il ruolo di RUP il dirigente preposto all'ambito di competenza.
- Negli altri casi, la SA può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.
- Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la SA affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti ovvero a soggetti esterni.

LA RESPONSABILITÀ DEL RISPETTO DEI TERMINI

E' previsto espressamente che Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico.

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale (salvo qualora siano

In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'allegato I.3 scatta il silenzio inadempimento

UN RUP A FASI



La specificazione (non tassativa) delle competenze del RUP (provvedimentali, nonché di iniziativa, istruttorie, di coordinamento, di controllo, di certificazione etc...) è demandata a un allegato al codice di natura regolamentare, assorbendo le linee guida n. 3 dell'ANAC. L'allegato I.2, in particolare, contiene la disciplina di dettaglio su:

- Compiti del Rup
- I requisiti di professionalità;
- le ipotesi di incompatibilità tra le funzioni del RUP e le ulteriori funzioni tecniche;
- le coperture assicurative da prevedere con oneri a carico dell'amministrazione;
 - gli obblighi formativi delle amministrazioni nei confronti del RUP;
- le ipotesi e le modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP e della possibilità per quest'ultimo di affidarli direttamente, sotto la propria responsabilità di risultato.

responsabilità di risultato.

della possibilità per quest'ultimo di affidarli direttamente, sotto la propria

- le ipotesi e le modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP e

- gli obblighi formativi delle amministrazioni nei confronti del RUP.

Modalità di individuazione del RUP

Il RUP è individuato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato.

Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Struttura di supporto

Ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche.

La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

LA NUOVA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL RUP

Le componenti strutturali dell'illecito amministrativo contabile

- Rapporto d'ufficio o di servizio
- Condotta anti-doverosa e nesso causale
- Elemento soggettivo: dolo o colpa grave
- Danno patrimoniale o non patrimoniale anche ad amministrazione diversa da quella di appartenenza



ATIPICITA' DELL'ILLECITO

- Ipotesi di responsabilità amministrativa tipica previste dalla legge

La responsabilità amministrativa del RUP in relazione al quadro normativo previgente

- Compiti estesi
- R.U.P. quale vero e proprio "motore" della procedura selettiva

Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36

«alla stregua dello stesso art. 10, è al R.U.P. che è affidata la gestione integrale della procedura di gara, svolgendo egli il fondamentale ruolo di fornire alla stazione appaltante ogni elemento informativo idoneo a una corretta e consapevole formazione della volontà contrattuale dell'Amministrazione committente».

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., (ud. 20/06/2018) 27-06-2018, n. 695

«Il Collegio ritiene che tali esiti giurisprudenziali - che si condividono e ai quali si intende dare continuità - ben colgano la volontà del legislatore (racchiusa nella richiamata disposizione) di identificare nel responsabile unico del procedimento il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti».

La responsabilità amministrativa del RUP in relazione al quadro normativo previgente

Corte conti, Sez. Calabria, n. 372/2017

Mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte

«[...] le plurime competenze tecniche e amministrative affidate a tale figura rendono il RUP, nella materia degli appalti, l'asse portante di tutto lo sviluppo del processo di realizzazione dell'opera.

Tale figura, infatti, assume su di sé l'onere di tutti gli adempimenti necessari (anche tecnici dunque) affinché, dalla progettazione preliminare al collaudo dell'opera, tutte le fasi del processo si svolgano nel rispetto dei principi di legalità, dell'economicità, dell'efficienza e della trasparenza dell'azione amministrativa.».

La nuova responsabilità amministrativa del RUP



D.Lgs. n. 36/2023 – Nuovo Codice dei contratti pubblici

Un nuovo modo di vedere l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici

- Principio del risultato
- Principio della fiducia
- Reciprocità
- Azione legittima, trasparente e corretta
 - amministrazione
 - funzionari
 - operatori economici

Le condotte anti giuridiche



Condotte attive od omissive – i compiti del RUP

- Art. 15 D.Lgs. n. 36/2023
- Disposizioni specifiche del Codice
- All. I.2 al Codice
 - Compiti comuni a tutti i contratti e le fasi: coordina, anche avvalendosi dei responsabili di fase, il processo realizzativo dell'intervento pubblico
 - Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento
 - Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione
- Competenza residuale nei compiti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi e soggetti

à figura cruciale per assicurare il risultato finale nei termini stabiliti, in funzione del quale gli vengono attribuiti compiti e facoltà anche “innominate” (Rel. Illustr.).

Le condotte antigiuridiche



Art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione

L. 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 2 Conclusione del procedimento

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Le condotte antigiuridiche



Condotte tipizzate

- Inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico

Art. 215. (Collegio consultivo tecnico)

3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

L'elemento soggettivo



D.L. 16/07/2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale Art. 21.

Responsabilità erariale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso."

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Definizione normativa di colpa grave

«3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

- Ambito di applicazione limitato ai contratti pubblici
- Condotte attive e omissive
- Esigibilità
- Esimenti

Il nuovo modello di responsabilità «per fasi»

Art. 15, comma 4: possibilità di introdurre modelli organizzativi

-un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione

- un responsabile di procedimento per la fase di affidamento

- Ripartizione dei compiti e delle responsabilità della fase alla quale sono preposti
- Restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP

Il nuovo modello di responsabilità «per fasi»

Corte cost. 9 luglio 2019, n. 166 – q.l.c. art. 34 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018

«Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 34, l'unicità del centro di responsabilità procedimentale è garantita dal «responsabile di progetto», il quale «coordina l'azione dei responsabili per fasi, se nominati ai sensi del comma 2, anche con funzione di supervisione e controllo». La disposizione impugnata non è, dunque, in contrasto con il principio di responsabilità unica, posto dall'invocato art. 31, comma 1, del nuovo codice dei contratti a tutela di unitarie esigenze di trasparenza e funzionalità della procedura di gara, preordinata alla corretta formazione della volontà contrattuale dell'amministrazione, e di accentramento del regime della responsabilità dei funzionari».

Responsabilità del RUP e dei responsabili di fase: quale rapporto?



- Responsabilità parziaria:

Art. 1, legge n. 20/1994

1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

- Responsabilità per culpa in vigilando:

- Assenza di direttive
- Omesso svolgimento delle funzioni di supervisione
- Mancato esercizio del potere di coordinamento
- Carenze organizzative o procedurali

Responsabilità del RUP e dei responsabili di fase: quale rapporto?



Concorso condotte colpose



responsabilità parziaria

Concorso condotte dolose e colpose per *culpa in vigilando*



responsabilità sussidiaria
beneficium excussionis

Struttura di supporto (art. 15, comma 6, e art. 3 All. I.2 D.Lgs. n. 36/2003)

Art. 15, comma 6: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo».

Art. 3. Struttura di supporto

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La struttura di supporto al RUP



Elementi innovativi:

- Mancato riferimento a procedure previste dal codice per l'affidamento e conseguentemente al divieto di artificioso frazionamento;
- Ambito di applicazione più ristretto: nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche
- Procedura: conferimento della stazione appaltante su proposta del RUP
 - Art. 15, comma 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
- La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ex art. 15 legge n. 241/1990.

La struttura di supporto al RUP

- Criteri per il conferimento di incarichi esterni a supporto del RUP elaborati dalla giurisprudenza contabile
 - Selezione con procedure trasparenti;
 - Assenza di figure professionali interne idonee a svolgere la funzione;
 - Oggetto specifico e concreto;
- (Corte conti, I App., 30 luglio 2019, n. 172; Corte conti, Calabria, n. 50/2014; Trib. Roma, n. 16330/2009)

T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, Sent., 18 dicembre 2020, n. 447
Limiti della struttura di supporto – verifica delle garanzie fornite
dall'aggiudicatario sul positivo esito del contratto

«L'attribuzione di tale giudizio ad una società esterna non può che falsare le valutazioni, per il solo fatto di non essere quelle proprie del soggetto pubblico, che ad esso esclusivamente competono. In proposito, si richiama Cons. St., comm. spec., 23 ottobre 2018, n. 2616 che, nell'esprimere un parere sulle linee guida ANAC recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e carenze esecutive di precedente contratto di appalto significative per l'esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016" ha riconosciuto l'importanza di non irrigidire il margine di discrezionalità della stazione appaltante quanto alla valutazione sull'affidabilità dell'aspirante contraente. Si tratta, infatti, di un giudizio non predeterminabile, analogo a quello che compie "qualunque soggetto giuridico usando del buon senso e della diligenza comune del buon padre di famiglia", attenendo in particolare al "legame fiduciario che costituisce il cuore di ogni contratto e rapporto giuridico, non solo tra privati, ma anche riguardo alla pubblica amministrazione". È evidente che tali valutazioni, delicate e individuali, non si prestano ad essere esternalizzate».

La struttura di supporto al RUP



Corte conti, Sez. Campania, n. 186/2023

«L'Amministrazione deve indicare, nell'atto dell'affidamento, i compiti assegnati per la realizzazione del progetto con la definizione della specifica prestazione richiesta (il che consente di distinguere l'attività del soggetto incaricato da quella del RUP e di verificare l'adempimento della prestazione nonché la proporzionalità del compenso) e l'assistente al RUP non deve essere soggetto ad alcuna forma di subordinazione, ma deve operare in autonomia, in modo da raggiungere il risultato fissato dall'Amministrazione committente per un corrispettivo pattuito, da corrispondere se le aspettative non vengono disattese (ex multis, Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 115/2018)».

Rapporto tra RUP e struttura di supporto



- Ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra RUP e struttura di supporto
- Restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP?
- Responsabilità amministrativa del RUP per la nomina di una struttura di supporto al di fuori dei presupposti

Art. 2. (Principio della fiducia)

Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Conclusioni – la nuova responsabilità amministrativa del RUP

- Il RUP è sempre il *dominus della procedura*
- Ripartizione dei compiti e delle responsabilità con i responsabili di fase e con la struttura di supporto
- Da colpa diretta a culpa in vigilando
- Potenziamento degli strumenti di tutela

Come noto l'art. 3, comma 59, della legge 244/2007 ha previsto la nullità, per illiceità della causa, del contratto di assicurazione

Come noto l'art. 3, comma 59, della legge 244/2007 ha previsto la nullità, per illiceità della causa, del contratto di assicurazione stipulato da un ente pubblico a favore dei propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, sanzionando l'amministratore che stipula il contratto ed il beneficiario della copertura assicurativa con il pagamento a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Tale norma ha tradotto in legge un principio più volte espresso nelle pronunce della Corte dei Conti circa l'illegittimità della stipulazione da parte della p.a. di polizze assicurative volte alla copertura di danni erariali dei propri amministratori e dipendenti (Sezioni Riunite, sentenza n.707-A del 5 aprile 1991; Sezione giurisdizionale Regione Umbria, sentenza n. 553/2002; Sezione giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza n.95/2012).

A tal proposito la giurisprudenza contabile ha evidenziato che l'assunzione da parte dell'ente pubblico dell'onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti, in ordine alla responsabilità amministrativa per danni alle pubbliche finanze, determinerebbe un effetto di deresponsabilizzazione dei pubblici amministratori e dipendenti i quali, i forza di tali polizze, pur gestendo risorse pubbliche ed esercitando pubbliche funzioni, non risponderebbero mai personalmente dei danni causati agli enti pubblici cui sono legati da rapporto di servizio non sopportando neppure l'onere del premio assicurativo.

L'assicurabilità di tale tipo di rischi contrasta, inoltre, con il carattere personale della responsabilità amministrativa, di cui all'articolo 1 della legge 20/1994 e con l'art. 28 della Costituzione il quale dispone che i funzionari e dipendenti degli enti pubblici sono direttamente responsabili "secondo le leggi civili, penali e amministrative", con conseguente esclusione della possibilità di estensione di tale ultima forma di responsabilità all'ente.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE